



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143

Oggetto: RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE NEL PERIMETRO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2024

Il giorno 10 dicembre 2024 alle ore 10:15 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CIMARELLA ALFREDO - SINDACO	Sì
2. SACCENTI LAURA - Vice Sindaco	Sì
3. MELLANO MAURO - Assessore	Sì
4. USSEGLIO-MIN MAURO - Assessore	Sì
5. DUPREZ LUISA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Marta Bacciu.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Servizi Finanziari n. 148 in data 02/12/2024, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con unanime votazione favorevole espressa in forma palese.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 148 in data 02/12/2024 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito per i motivi indicati in proposta, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita, ai sensi dell'art. 134 co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

Servizio: Servizi Finanziari

N. Proposta: 148 del 02/12/2024

Oggetto: RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE NEL PERIMETRO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2024

Su proposta dell'Assessore Mauro Mellano;

Premesso che:

- con il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'articolo 11 bis, comma 1 del d.lgs. n. 118 stabilisce che, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- il d.lgs. n. 126/2014 fissa la scadenza per la redazione del bilancio consolidato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato gli enti sono tenuti a redigere un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;

Tenuto conto che:

- il d.lgs. n. 118/2011 e il successivo d.lgs. n. 126/2014 avviano gli enti locali verso la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale;
- in particolare, l'allegato 4/4 recante “il principio contabile concernente il bilancio consolidato” impone agli enti locali un iter da seguire per giungere alla redazione del documento medesimo;
- il bilancio consolidato dovrà essere:
 - ✓ composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
 - ✓ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dal Comune, alla data del 31/12/2024;
 - ✓ approvato entro il 30/09/2025;

Dato atto che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società, componenti del Gruppo, che per loro natura e caratteristiche devono essere oggetto di "consolidamento" (cosiddetta area di consolidamento o perimetro di consolidamento);

Dato atto che ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato); rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica.
2. gli **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11 ter, comma 1 del citato decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
3. gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.
4. le **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della

tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

5. le **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici dell'Ente Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Dato atto, inoltre, che ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2023 con la quale si è provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19.8.2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16.6.2017 n. 100;

Tenuto conto che, ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è indispensabile compiere quindi un'istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità che potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento;

Dato atto che gli organismi partecipati direttamente dal Comune di Buttigliera Alta alla data del 31/12/2024 sono quelli riportati nella seguente tabella con le relative percentuali di partecipazione:

Denominazione	Tipologia	% partecipazione
CON.I.S.A.	ente strumentale	7,35%
C.A.DO.S.	ente strumentale	1,855%
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	ente strumentale	0,15%
Consorzio Turismo Ovest	ente strumentale	0,71%
ACSEL S.p.A.	società partecipata in house	4,97%
CIDIU S.p.A.	società partecipata in house	1,395%
TRM S.p.A.	società partecipata	0,002%
Zona Ovest di Torino s.r.l.	società partecipata	2,89%
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	società partecipata in house	0,00013%

Considerato corretto ricomprendere nel GAP del Comune di Buttigliera Alta gli organismi e le società sottoelencati, alla luce delle logiche e dei criteri dettati dai cinque punti del d.lgs. 118/2011, escludendo pertanto le partecipazioni in TRM S.p.A. e in Zona Ovest di Torino s.r.l., in quanto partecipate in misura inferiore al 20%:

d.lgs. 118/2011	Denominazione	Tipologia	% partecipazione
Punto 3	CON.I.S.A.	ente strumentale	7,35%
	C.A.DO.S.	ente strumentale	1,855%
	Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	ente strumentale	0,15%
	Consorzio Turismo Ovest	ente strumentale	0,71%

d.lgs. 118/2011	Denominazione	Tipologia	% partecipazione
Punto 5	ACSEL S.p.A.	società partecipata in house	4,97%
	CIDIU S.p.A.	società partecipata in house	1,395%
	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	società partecipata in house	0,00013%

nonché inserirli nel primo elenco che si vuole approvare con il presente atto allegandolo sotto la **lettera A)**;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato al bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel Perimetro di Consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) irrilevanza, quando cioè il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Per gli enti locali sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per il predetto motivo sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

In caso di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli parametri restanti;

Sono sempre considerati rilevanti (e quindi non escludibili dal bilancio consolidato) gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Dato atto, comunque, che in ogni caso sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.;

Rilevato che, alla luce di quanto riportato al punto precedente, possono considerarsi preliminarmente irrilevanti i seguenti organismi sulla base delle percentuali di partecipazione detenute dal Comune e di conseguenza non rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Buttigliera Alta:

Organismo	Partecipazione inferiore al 1% del capitale
Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3	0,15%
Consorzio Turismo Ovest	0,71%

Considerato che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 del bilancio consolidato si devono considerare rilevanti le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che il Comune di Buttigliera Alta partecipa nelle seguenti società in house:

- **SMAT S.p.A.** (quota di partecipazione pari al 0,00013%)
- **ACSEL S.p.A.** (quota di partecipazione pari al 4,97%)
- **CIDIU S.p.A.** (quota di partecipazione pari al 1,395%)

VISTA la deliberazione n. 19/2018/SRCPIE/PAR con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha espresso il proprio parere in merito all'inserimento nel perimetro di consolidamento delle società in house affidatarie dirette di un servizio pubblico. La Corte dei Conti afferma che a decorrere dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 confluiscono nel perimetro di consolidamento le società in house destinatarie di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Tale disposizione si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house destinataria di un affidamento diretto e dunque all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente. Ne deriva che se un ente locale detiene una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house, tale soggetto non solo confluisce nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientra anche nel perimetro di consolidamento;

Ritenuto pertanto che in funzione di quanto sopra espresso le società **SMAT S.p.A.**, **ACSEL S.p.A.** e **CIDIU S.p.A.** risultano **rilevanti**, e quindi incluse nel perimetro di consolidamento;

Considerato che la società SMAT S.p.A. redige il bilancio consolidato sarà quest'ultimo ad essere aggregato al bilancio consolidato del Comune di Buttigliera Alta e, pertanto, saranno prese in considerazione le seguenti partecipazioni indirette, detenute per il tramite di SMAT S.p.A., in:

- Risorse Idriche S.p.A.
- AIDA Ambiente s.r.l.
- SAP S.p.A. in liquidazione

Saranno escluse le partecipazioni indirette di S.I.I. S.p.A., Nord Ovest Servizi S.p.A., Mondo Acqua S.p.A., Environment Park S.p.A., Utility Alliance del Piemonte, Hydroaid Torino, Galatea s.c.r.l. in liquidazione e APS S.p.A. in fallimento, in quanto non consolidate da SMAT S.p.A. e comunque irrilevanti;

Considerato che la società CIDIU S.p.A. redige il bilancio consolidato sarà quest'ultimo ad essere aggregato al bilancio consolidato del Comune di Buttigliera Alta e, pertanto, sarà presa in considerazione la seguente partecipazione indiretta, detenuta per il tramite di CIDIU S.p.A., in:

- CIDIU Servizi S.p.A.

sarà esclusa la partecipazione indiretta di SMAT S.p.A., in quanto non consolidata da CIDIU S.p.A. e comunque irrilevante;

Ritenuto necessario, con riferimento ai restanti organismi partecipati dal Comune, esaminare una ad una le realtà, andando a considerare “irrilevanti” quegli organismi i cui bilanci presentano, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa, un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Buttigliera Alta);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Buttigliera Alta, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/04/2024, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati Comune	3% soglia di irrilevanza
Totale attivo	24.832.172,63	744.965,18
Patrimonio netto	15.589.400,52	467.682,02
Totale ricavi caratteristici	5.980.461,88	179.413,85

Effettuata la seguente ricognizione ai fini dell’identificazione del **perimetro di consolidamento** del Comune di Buttigliera Alta, secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base al quale:

Rendiconto CON.I.S.A. - esercizio 2023

Esercizio 2022	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici
CON.I.S.A. (7,35%)	7.365.531,40	2.178.555,89	12.425.573,22
Comune di Buttigliera Alta	24.832.172,63	15.589.400,52	5.980.461,88
Rapporto percentuale	29,66%	13,97%	207,77%
Rilevanza	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Rendiconto C.A.DO.S. - esercizio 2023

Esercizio 2022	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici
C.A.DO.S. (1,855%)	2.342.553,00	1.875.963,00	543.387,00
Comune di Buttigliera Alta	24.832.172,63	15.589.400,52	5.980.461,88
Rapporto percentuale	9,43%	12,03%	9,09%
Rilevanza	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Ritenuto conseguentemente di comprendere, in base alla precedente disamina, nell’area di **consolidamento del Comune di Buttigliera Alta**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all’esercizio 2024, le seguenti partecipazioni:

Ente strumentale	% di partecipazione	Rilevanza
CON.I.S.A.	7,35%	rispetta il requisito della rilevanza
C.A.DO.S. - Consorzio Ambiente Dora Sangone	1,855%	rispetta il requisito della rilevanza

Ritenuto quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, sulla base delle valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi, ossia:

elenco A)	elenco B)
ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)	ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ DEL GAP COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (cd. AREA O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

Ravvisato che:

- gli elenchi di cui al punto precedente saranno soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- i due elenchi dovranno essere inseriti nella Nota integrativa al bilancio consolidato;
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel GAP, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

Dato atto, infine, che il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi provvederà a comunicare ad enti e società la loro inclusione nell'area di consolidamento del Comune per l'anno 2024 e a richiedere le informazioni sui rapporti infragruppo e ogni altra documentazione necessaria per redazione del Bilancio Consolidato 2024;

Considerato che:

- il Comune, nella sua veste di Amministrazione pubblica capogruppo, dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento il fatto che essi saranno compresi nel bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2024;
- l'Amministrazione comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e dovrà avviare un percorso che consenta, in tempi brevi l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011.

Richiamati inoltre:

- il T.U.E.L., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in formato digitale dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/200 n. 267 e s.m.i.;

Preso atto della specifica urgenza di procedere nell'adozione degli atti nel rispetto della normativa vigente che rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1) Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/4 al citato Decreto, i seguenti due elenchi A) e B) che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (**allegato A** e **allegato B**):

elenco A)	elenco B)
ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)	ENTI, AZIENDE E SOCIETA' DEL GAP COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (cd. AREA O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

- 2) Di precisare** che:

- gli elenchi di cui al punto precedente saranno soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- i due elenchi dovranno essere inseriti nella Nota integrativa al bilancio consolidato;
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel GAP, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

- 3) **Di rimandare** ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale l'approvazione delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- 4) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi i successivi adempimenti necessari per la redazione del bilancio consolidato 2024 relativo all'area di consolidamento di cui all'**elenco B)** del presente atto;
- 5) **Di prendere atto** degli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in formato digitale dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/200 n. 267 e s.m.i.;
- 6) **Di dichiarare**, per le ragioni espresse in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO
CIMARELLA ALFREDO
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

II SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)